



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



**Segnalazioni degli intermediari  
finanziari iscritti nell'“elenco generale”  
di cui all'art. 106  
del Testo Unico Bancario.**

*Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 – 2° aggiornamento del 29 aprile 2011*



# **VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

## **Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale**

### **di cui all'art. 106 del TUB**

**Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009**

#### *Aggiornamenti (\*)*:

**1° Aggiornamento del 29 ottobre 2009:** (Ristampa integrale).

**2° Aggiornamento del 29 aprile 2011:** (Indice; Avvertenze Generali pagg. da 1 a 6; Abrogazione della Parte Seconda "Informazioni statistiche sulle operazioni di cartolarizzazione").

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.



# INDICE

## *Avvertenze generali*

1. Premessa.....	1
2. Struttura delle segnalazioni .....	1
3. Periodicità delle segnalazioni .....	1
4. Istruzioni di carattere generale .....	2
5. Termini di trasmissione delle segnalazioni .....	3
Glossario .....	4
Allegato – Fac-simile di lettera di attestazione .....	6

## *Istruzioni per la compilazione delle singole voci*

Sezione I – Dati di stato patrimoniale .....	I.1
Sottosezione 1 – Attivo.....	I.1.1
Sottosezione 2 – Passivo.....	I.2.1
Sezione II – Crediti di firma, impegni e rischi e conti d’ordine.....	II.1
Sezione III – Conto economico .....	III.1
Sottosezione 1 – Costi .....	III.1.1
Sottosezione 2 – Ricavi .....	III.2.1
Sezione IV – Altre informazioni .....	IV.1



## **AVVERTENZE GENERALI**



## **1. PREMESSA**

La presente Circolare disciplina le segnalazioni che gli intermediari finanziari devono inviare ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUB.

Non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente Circolare:

- gli intermediari finanziari iscritti nell'“elenco speciale” di cui all'art. 107 del TUB;
- le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7-bis della legge n. 130/1999, iscritte nel citato “elenco generale”;
- i soggetti iscritti nelle sezioni del citato “elenco generale” di cui agli artt. 113 e 155, commi 4, 5 e 6 del TUB.

Per quanto attiene alle norme tecniche di predisposizione, verifica e trasmissione delle segnalazioni si fa rinvio alla Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 e successive modifiche “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.

## **2. STRUTTURA DELLE SEGNALAZIONI**

La struttura delle segnalazioni statistiche si articola nei seguenti schemi:

- SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:
  - Sottosezione 1 – Attivo
  - Sottosezione 2 – Passivo
- SEZIONE II – Crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine
- SEZIONE III – Conto economico:
  - Sottosezione 1 – Costi
  - Sottosezione 2 – Ricavi
- SEZIONE IV – Altre informazioni

## **3. PERIODICITÀ DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni si effettuano con periodicità semestrale, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

La segnalazione relativa al 31 dicembre contiene i dati di bilancio. Essa si basa sul bilancio approvato dall'assemblea, ove disponibile, ovvero sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione, o dall'organo con funzioni equivalenti.

In quest'ultimo caso, qualora in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dovessero determinarsi differenze rispetto agli importi già segnalati, l'intermediario dovrà procedere alla tempestiva rettifica delle segnalazioni già trasmesse.

La segnalazione relativa al 30 giugno riflette la situazione dei conti alla medesima data; essa non comprende la sezione III - Conto economico. Non è richiesto di procedere alla quantificazione degli ammortamenti di competenza nè alla determinazione degli accantonamenti ai fondi ai fini della determinazione delle voci di stato patrimoniale.

#### **4. ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le informazioni richieste – ove non diversamente specificato – devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati – ove non diversamente specificato – sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi <sup>(1)</sup>.

Le regole di compilazione della presente Circolare non rappresentano un "corpus" di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate nella presente Circolare. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nelle regole di compilazione, il riferimento a voci o sottovoci del bilancio non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo i medesimi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

In particolare:

- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992;

---

<sup>1</sup> Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci emergano differenze nei dati di "Stato patrimoniale" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei dati di "Conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le voci "altre attività", "altre passività", "altri oneri di gestione" e "altri proventi di gestione".

- per gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 si applica il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.

Per le definizioni contenute nelle presenti istruzioni, si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni settoriali (es. attività nei confronti del pubblico, attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione, mezzi patrimoniali).

Gli intermediari che redigono il bilancio facendo riferimento al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 segnalano le attività incluse nella voce "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" allocandole nelle pertinenti voci segnaletiche (es. partecipazioni, immobili). La medesima regola si applica alle passività associate a tali attività.

## **5. TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI**

L'invio delle segnalazioni viene effettuato alle seguenti scadenze (da intendersi quale termine entro il quale le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia):

- per le segnalazioni riferite al 30 giugno: entro il successivo 25 luglio;
- per le segnalazioni riferite al 31 dicembre: entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Gli intermediari finanziari che chiudono l'esercizio ad una data contabile diversa dal 31 dicembre inviano le segnalazioni di cui sopra riferite al primo semestre dell'esercizio, entro il giorno 25 del mese successivo alla data di fine semestre, e all'intero esercizio, entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio.

\* \* \*

Gli eventuali quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno inviati al Servizio Normativa e Politiche di vigilanza – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Gli eventuali quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Gli intermediari finanziari sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione - entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione - redatta secondo il fac simile di cui all'allegato. Tale comunicazione, che va rinnovata solo nel caso di cessazione dalla carica di uno degli esponenti firmatari, deve essere inviata entro dieci giorni dalla data di nomina del successore.

## GLOSSARIO

### **Banche**

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB.

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del TUB. In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia, Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel Bankers' Almanac, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilate alle banche le seguenti Banche Multilaterali di Sviluppo:

- a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
- b) Società finanziaria internazionale;
- c) Banca interamericana di sviluppo;
- d) Banca asiatica di sviluppo;
- e) Banca africana di sviluppo;
- f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) Nordic Investment Bank;
- h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
- i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
- j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
- k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
- l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- m) Banca islamica di sviluppo;
- n) Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni.

### **Intermediari finanziari**

Rientrano in questa categoria:

- a) le SGR di cui all'art.1, comma 1, lett. o del decreto legislativo 58/98 (di seguito TUF);
- b) le SICAV di cui all'art.1, comma 1, lett. i del TUF;
- c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- d) le SIM di cui all'art. 1, comma 1, lett. e del TUF;
- e) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
- f) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

### **Clientela**

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari.

### **Sofferenze**

Attività finanziarie, qualunque sia la forma tecnica (crediti, titoli, garanzie, immobilizzazioni attinenti alla locazione finanziaria, ecc.) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'impresa. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività finanziarie. Sono inclusi anche i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dai criteri di valutazione adottati in bilancio (costo ammortizzato, fair value).

Allegato

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia  
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati  
Divisione Intermediari 106 TUB e altri operatori  
Via Nazionale, 91  
00184 ROMA

---

(denominazione della società)

---

(codice fiscale)

---

(numero di iscrizione in elenco)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Si soggiunge che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione [frase da inserire solo nel caso in cui sia presente tale organo]<sup>(1)</sup>.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione <sup>(1)</sup>

o l'amministratore unico

Il presidente del collegio sindacale <sup>(1)</sup>

---

<sup>1</sup> O organo equivalente.